

AREA AZIENDALE - FISCALE

Dott. Gianluigi Cirilli - Dottore Commercialista

Dott.ssa Paola Morelli - Dottore Commercialista

Dott.ssa Giada Maistro - Dottore Commercialista

Dott. Mauro Bertazzo

AREA CONSULENZA DEL LAVORO
Rag. Francesco Cirilli - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Jessica Trevisan

Padova, 9 gennaio 2019 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

## **BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA CON PAGAMENTO TRIMESTRALE**

## Nuove modalità per assolvere l'imposta di bollo sulla fattura elettronica

Con l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambiano le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.

Il decreto firmato il 28 dicembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, per facilitare l'adempimento da parte del contribuente, prevede che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. Grazie a quei dati, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l'imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate stessa.

## Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.

<u>L'importo dovuto dovrà essere versato entro il 20 del mese successivo al trimestre.</u> La prima scadenza sarà pertanto il 20 aprile, relativamente al primo trimestre 2019.

Per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse nel corso di tutto l'anno 2018 con imposta di bollo, la scadenza del pagamento rimane il 30 aprile 2019.

Quindi, per le fatture emesse dal 01.01.2019, l'importo da versare sarà calcolato dall'Agenzia delle Entrate in base ai dati rilevati dalle fatture elettroniche trasmesse allo SDI. Pertanto, è importante compilare correttamente i campi relativi all'imposta di bollo presenti in fattura, qualora dovuta, è necessario:

- apporre il flag nella casella "Dati Bollo" nella sezione "Dati generali",
- inserire l'indicazione "Sì" nel campo "Bollo Virtuale",
- riportare il valore di 2 euro nel campo "Importo Bollo".

Si ricorda che l'imposta di bollo è dovuta quando la fattura riporta operazioni di <u>importo maggiore a € 77,47</u> quali:

- ESENTI IVA EX ART 10 DPR 633/72,
- FUORI CAMPO IVA (per esempio mancanza requisito territoriale ex art. 7-7septies DPR 633/72),
- ESCLUSE IVA ex art 15 DPR 633/72 (per esempio per somme anticipate),
- operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ed esportatori abituali (esportazioni indirette ex art. 8 lett. c) DPR 633/72,
- operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti Cordiali saluti.

Studio Cirilli

